



COMUNE DI
MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Approvato con Deliberazione nr. _____ del Consiglio Comunale

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizione di Passo Carrabile

Art. 3 - Autorizzazione alla costruzione

Art. 4 - Tipologie di Passi Carrai

Art. 5 - Prescrizioni per la costruzione e Manutenzione – Responsabilità dei titolari di autorizzazione

Art. 6 - Tutela degli accessi

Art. 7 - Titolo Autorizzativo

Art. 8 - Regolarizzazione di passi già esistenti uffici comunali competenti

Art. 9 - Uffici comunali competenti

Art. 10 - Titolarità Dell'autorizzazione

Art. 11 - Durata Delle Autorizzazioni

Art. 12 - Riconoscimento Del Passo Carrabile

Art. 13 - Installazione Del Segnale Di Passo Carrabile

Art. 14 – Obblighi Del Titolare Dell'autorizzazione

Art. 15 - Canone

Art. 16 - Decadenza Ed Estinzione Dell'autorizzazione

Art 17 - Sanzioni

Art 18 - Rinvio

Art. 19 - Entrata in vigore

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, alla modifica e alla regolarizzazione dei passi carrabili nel territorio comunale, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
2. Fatte salve le vigenti normative edilizie ed urbanistiche.

ART. 2
DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

1. Per "passo carrabile" si intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (art. 3 punto 37 del Codice della Strada).
2. Si considera passo carrabile quel manufatto, costruito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o arce laterali alla strada.
3. La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, di cui alla fig. II.78 dell'allegato al Titolo II, parte XI del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e conseguentemente nella zona antistante lo stesso passo carrabile vige il divieto di sosta.
4. L'apertura e la modifica dei passi carrabili sono autorizzate dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente nonché delle norme e deroghe previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione.

ART. 3
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE

1. Per la realizzazione di nuovi passi carrabili, per effettuare trasformazioni o variazioni a quelli esistenti sulle strade comunali è necessaria la preventiva autorizzazione del Comune. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto del presente regolamento, delle vigenti normative edilizie, urbanistiche, del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992).
2. I passi carrabili devono essere realizzati tenute presenti le seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno mt. 12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - c) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
 - d) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nella lettera b) deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;
 - e) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso e/o in uscita dal passo carrabile;
3. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. Tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali, devono essere individuati con apposito segnale stradale, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente.

ART. 4

TIPOLOGIE DI PASSI CARRAI

1. Il passo carrabile può essere realizzato:
 - “a raso”, cioè senza interventi per la modifica del marciapiede (perché assente o posto alla medesima quota della carreggiata stradale)
 - “in opera”, nei casi in cui sia presente un marciapiede rialzato che renda necessaria la realizzazione di un raccordo di quota con la carreggiata stradale. Le opere consistono quindi essenzialmente nella realizzazione dello scivolo per il superamento del dislivello, e nell'apposizione dei voltatesta alle estremità dello scivolo (elementi d'angolo) utili a migliorare le manovre di accesso.
2. In ogni caso il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.

ART. 5

PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE – RESPONSABILITÀ DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE

1. Gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali di caratteristiche tali - e sempre mantenuti in modo - da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.
2. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada ed a rispondere degli eventuali danni subiti da terzi a seguito di omessa o

carente manutenzione, o comunque imputabili ai titolari di autorizzazione ai sensi di legge.

3. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale o altri interventi di pubblica utilità che modifichino le quote stradali, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote.

ART. 6 TUTELA DEGLI ACCESSI

1. Nella zona antistante al passo carrabile vige il divieto di sosta segnalato con l'apposito segnale indicativo di cui all'art.120 del D.P.R. 495/92 (Fig. II.78).
2. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione del suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad es. modifica della sosta esistente) solo nei casi in cui il passo carrabile sia rispondente alle caratteristiche dimensionali previste dal presente Regolamento. E' possibile altresì ipotizzare il medesimo tipo di interventi per quei passi carrabili il cui dimensionamento risulti ridotto e risulti evidente l'impossibilità alla manovra.

Tale impossibilità deve essere ricondotta a motivazioni plausibili e tecnicamente verificabili, e deve essere dichiarata e dimostrata dal richiedente. Verificata l'idoneità tecnica del passo carrabile, si procede a verificare quali siano gli spazi di manovra reali. Si tiene conto di questi parametri: a) la carreggiata minima prevista dal Codice della Strada è dimensionata con una larghezza non inferiore a metri 2,75; b) in tale dimensionamento, ai fini delle manovre veicolari per l'accesso e l'uscita dal passo carrabile, debbono ritenersi compresi eventuali marciapiedi a raso o comunque sormontabili veicolamente. In linea generale il rapporto tra la larghezza del passo carrabile e la larghezza della carreggiata utili ad effettuare le manovre di accesso e uscita dal passo carrabile stesso può esprimersi con l'individuazione di un numero fisso dato dalla somma delle due misure, che deve essere non inferiore a 6,50 mt.

3. In tutti i casi individuabili secondo le caratteristiche sopra riportate, qualora la somma tra la larghezza della carreggiata utile e quella del passo carrabile risulti inferiore allo standard definito, e qualora la carreggiata presenti spazi destinati alla sosta veicolare (sul lato stradale opposto al passo carrabile) che riducono la sezione utile alle manovre di accesso/uscita, o altri elementi che costituiscano un impedimento fisico limitante, l'amministrazione provvede ad individuare soluzioni progettuali tese a contemperare le esigenze pubbliche con quelle private, al fine di raggiungere lo standard dimensionale

minimo necessario all'accesso carrabile, con riferimento al rapporto tra larghezza della carreggiata percorribile e larghezza del passo carrabile.

4. Nello specifico, qualora l'impedimento alle manovre di accesso/uscita dal passo carrabile sia costituito dalla sosta veicolare, si tratta di ridurre l'ingombro, al fine di ampliare la sezione della carreggiata stradale, prevedendo anche l'eventuale commutazione della sosta esistente in favore di tipologie con minore ingombro o autorizzando il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla manutenzione di tale segnaletica sono da imputarsi a carico del titolare del passo carrabile.

In qualunque caso le manovre di accesso al passo carrabile da parte dei veicoli non possono avvenire invadendo le corsie di marcia destinate al transito in direzione opposta, ossia la collocazione e il dimensionamento del passo carrabile devono essere tali da garantire l'entrata e l'uscita dei veicoli nel rispetto della vigente disciplina circolatoria.

5. Ai fini dell'individuazione planimetrica dell'area di manovra si definisce che tale area è costituita da un trapezio rettangolo, la cui base minore è coincidente con il passo carrabile stesso, e la cui base maggiore è data dalla proiezione ortogonale del passo carrabile sul lato stradale opposto, prolungata nella direzione del senso di marcia fino al raggiungimento di una lunghezza pari a ml. 6,00.

ART. 7

TITOLO AUTORIZZATIVO

1. L'apertura dei nuovi passi carrabili o la regolarizzazione di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione del Comune, previa domanda da parte del proprietario oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore, in ogni caso corredata dal progetto in copia firmato da un tecnico abilitato.
2. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato al competente Settore Urbanistica dal proprietario o dall'avente titolo. La fine dei lavori edilizi per la realizzazione del passo carrabile è atto propedeutico ai fini dell'ottenimento del segnale distintivo di passo carrabile.
3. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo ai fini edilizi e, pertanto, non esime il

proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile prevista dall'art.22 del Codice della strada.

4. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo

ART. 8

REGOLARIZZAZIONE DI PASSI GIÀ ESISTENTI

1. Chiunque mantenga in esercizio un passo o accesso carrabile privo di autorizzazione è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12 , del vigente Codice di disciplina stradale e del relativo Codice di attuazione e restanti leggi in materia aventi specifica attinenza .
2. In fase di prima applicazione del Regolamento è consentita la regolarizzazione di Passi carrabili già esistenti.
3. I soggetti titolari di passi o accessi carrabili già esistenti e praticati, devono presentare domanda per ottenerne l'autorizzazione di regolarizzazione entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

ART. 9

UFFICI COMUNALI COMPETENTI

1. L'istruttoria relativa alle domande tendenti ad ottenere i titoli edilizi per la realizzazione del passo carrabile compete al Settore Urbanistica per quanto riguarda gli aspetti di natura edilizio-urbanistico,
2. Il Settore Polizia Locale è l'ufficio competente alla predisposizione del titolo autorizzativo ai sensi dell'art. 22 C.d.S.
3. Il Settore Finanziario è l'ufficio competente in ordine alle procedure afferenti la riscossione, anche coattiva, dei canoni di occupazione suolo pubblico determinati annualmente dalla Giunta Comunale al fine dell'esercizio dei medesimi.

ART. 10

TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale a norma di quanto previsto dall'articolo 22 del Codice della Strada per cui non è consentita la cessione ad altri unitamente al cartello avente numerazione progressiva, pari al numero di autorizzazione;
2. Chi intende succedere a qualunque titolo al titolare dell'autorizzazione, deve farne preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento emette un nuovo atto di autorizzazione senza modificare la numerazione.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve acquistare a sue spese il cartello di passo carrabile nei negozi specializzati solo dopo aver ottenuto il numero di autorizzazione che dovrà poi essere riportato sullo stesso unitamente allo stemma del Comune di Montebello Jonico.

ART. 11 DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La Concessione è di natura permanente; il Comune può revocarla in qualsiasi momento per motivi sopravvenuti di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale o delle sopravvenute norme regolamentari.

ART. 12 RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

1. Nella zona antistante i passi carrabili autorizzati, purché segnalati con apposito cartello, vige il divieto di sosta con rimozione.
2. Chiunque sia interessato a far valere sul proprio passo carrabile, il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, deve richiedere all'Ufficio di Polizia Locale il rilascio dell'apposito segnale previsto dall'art. 120 comma 1 lett. e) del D.P.R. 495/1992. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. Il segnale ha dimensioni normali di cm 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm e deve riportare:
 - sulla parte alta il nome e lo stemma del Comune;
 - sulla parte bassa il numero e l'anno del rilascio dell'autorizzazione;

La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre il suddetto segnale, con l'indicazione del numero di passo carrabile risultante dal provvedimento. Un segnale non correttamente collocato, che non trovi cioè riscontro nella simbologia, nelle dimensioni, nei colori e nelle forme previsti dalle norme regolamentari, non determina l'insorgere di alcun obbligo a carico degli utenti della strada.

ART. 13 INSTALLAZIONE DEL SEGNALE DI PASSO CARRABILE

5. L'installazione del segnale, unitamente alla manutenzione, è a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione e deve:
 - essere installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.

- essere collocato al limite tra l'area ad uso pubblico e l'area a uso privato così da essere visibile dalla carreggiata stradale.
- essere collocato ad un'altezza da terra non inferiore a m 1,00 e non superiore a m 2,20.
- non essere occultato, anche se in parte, da siepi, colonne o altri elementi.

ART. 14

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. I titolari delle autorizzazioni, sono tenuti in ogni caso al rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento. Per il titolare dell'autorizzazione sussiste l'obbligo oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto stesso di autorizzazione, anche l'obbligo di:

- mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio al fine di permettere agli utenti della strada di individuare la zona interessata dal divieto di sosta in modo chiaro ed inequivocabile;

- comunicare agli uffici comunali competenti qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione della titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carraio; - comunicare agli uffici comunali competenti qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi deve essere trasmessa al Comando di Polizia Locale copia della denuncia presentata presso le autorità competenti;

- restituire agli uffici comunali competenti il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione delle competenti autorità ovvero dell'Amministrazione Comunale nel caso di revoca della medesima.

Ha altresì l'obbligo:

- di esibire, a richiesta degli addetti di Polizia Locale, l'atto che autorizza il passo carraio.

ART. 15

CANONE

1. La tassa per il passo carrabile è dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione ed è assolta esclusivamente mediante versamento su conto corrente dell'ente. Per gli anni successivi a quello di rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa, comprensivo di eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il mese di gennaio.
2. La Giunta Comunale predispone annualmente con apposita deliberazione gli importi relativi alla tassa per l'esercizio dei passi carrabili.

ART. 16
DECADENZA ED ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione decade dal diritto concessogli:
 - a) qualora non rispetta le condizioni imposte con l'atto di autorizzazione ovvero non rispetti le norme stabilite dalla Legge o dai regolamenti;
 - b) per uso improprio o diverso dal titolo, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
 - c) qualora non assolve all'obbligo di pagamento dei canoni.

ART. 17
SANZIONI

1. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni alle norme del presente regolamento è stabilito dalla L. 24.11.81, n. 689.
2. La sanzione edittale per le violazioni alle norme contemplate dal presente regolamento è compresa tra un minimo di euro 25,00 (€ Venticinque/00) ed un massimo di euro 500,00 (€ Cinquecento/00), con pagamento in misura ridotta pari a euro 50,00 (€ Cinquanta/00).
3. Sono comunque sempre applicabili le previsioni sanzionatorie pecuniarie ed accessorie previste all'art. 22 commi 11 e 12 del vigente Codice della Strada nonché l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese.
4. Sono fatte salve le sanzioni amministrative in materia edilizia.

ART. 18
RINVIO

1. Per quanto non specificatamente richiamato, si rinvia al vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alla normativa ed ai regolamenti comunali in materia edilizia ed urbanistica.

ART. 19
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

**SPETT. LE
COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
SETTORE VI POLIZIA LOCALE
Via Portovegno
Montebello Jonico**

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE.

Il / la sottoscritto/a _____ nato/a
il _____ a _____ e
residente a _____ in Via/Piazza _____
C.F. _____ tel. _____ cell. _____
In qualità di:(1) _____

CHIEDE

L'autorizzazione a realizzare un passo carrabile di cui all'Art. 120 comma 1 lettera "e",
fig. II 78 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada presso l'accesso sito in
via _____ n° _____

Tipologia del passo carrabile(2): _____

dimensioni: _____

- dichiara che il passo carrabile è: con modifica del piano stradale
 senza modifica del piano stradale
- che lo stesso si qualifica come accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di
uno o più veicoli in quanto la destinazione d'uso è conforme;
- che lo stesso si presenta nella forma: a raso (3) con manufatto (4) con
smusso (5)

DICHIARA

Inoltre sotto la propria personale responsabilità, che il sopra indicato passo carraio è stato
realizzato in seguito alla pratica edilizia:

Permesso di Costruire rilasciato in data _____ con numero _____ al
sig. _____;

DIA (o altro titolo edilizio) rilasciata in data _____ con numero _____ al
sig. _____;

SI IMPEGNA

ad apporre a propria cura e spese, il segnale stradale "passo carrabile" secondo le
indicazioni del Comune.

Dichiara inoltre di conoscere le responsabilità penali cui può incorrere in caso di
dichiarazioni non rispondenti a verità, e qualora venga accertato che lo stato di fatto non
corrisponde a quanto sopra dichiarato, L'Amministrazione Comunale provvederà
all'immediata revoca dell'autorizzazione.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 196/2003 e di **quanto previsto del Regolamento n. 2016/679/UE, in vigore dal 25 maggio 2018**, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti

MONTEBELLO JONICO, _____

FIRMA

- (1) proprietario / amministratore / legale rappresentante;
- (2) cancello / autorimessa / portone / apertura / accesso a strada privata / accesso agricolo;
- (3) semplice accesso posto a filo con il manto stradale ed in ogni caso privo di un'opera visibile e che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
- (4) accesso costituito generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiede o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli nella proprietà privata;
- (5) abbassamento nella parte terminale del marciapiede.